

Schema di contratto per

l'affidamento dei "Lavori all'armamento ferroviario" sulla Linea Cosenza

– Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l.

CUP: I49C18000020001

CIG: 88992369DC

Premesso

- che gli interventi sono finanziati con fondi di cui alla Delibera CIPE 54/2016.
- Per il suddetto finanziamento è stata stipulata apposita convenzione tra MIT (ora MIMS), Regione Calabria e Ferrovie della Calabria.;
- che Ferrovie della Calabria S.r.l. ha esperito gara con procedura aperta ex Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- che all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore, che ha offerto un importo complessivo di Euro _____ dato dai ribassi relativi all'esecuzione dei Lavori e dalle Forniture rispettivamente del __, __% (_____ virgola _____ per cento) e del __, __% (_____ virgola _____ per cento), è risultato aggiudicatario dell'appalto;
- con nota prot. n. _____ del _____, Ferrovie della Calabria S.r.l. ha comunicato l'aggiudicazione dell'appalto alla società _____;
- che l'appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che Il Responsabile della Fase di Affidamento ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti e gli esiti delle verifiche dovute;

- che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall'appaltatore stesso e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., Ferrovie della Calabria ha dichiarato efficace l'aggiudicazione dandone comunicazione all'appaltatore con nota prot. n. ___ del _____;
- che ai fini ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____; il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **I49C18000020001**.
- che l'appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del Progetto Esecutivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti i lavori e le forniture necessarie all'esecuzione dell'appalto a regola d'arte comprese le migliorie dallo stesso appaltatore offerte;
- che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che in fase di consegna dei lavori dovrà essere espressamente dichiarata dal Direttore dei Lavori, dall'Impresa e dal RUP, nell'ambito del verbale di consegna, la cantierabilità delle opere progettate che conferma la cantierabilità dichiarata dall'Impresa in fase di sopralluogo finalizzato alla formulazione dell'offerta;

– l'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e comunque rinunciando ad ogni indennizzo o richiesta di ristoro danni in ipotesi verificatisi, si impegna all'esecuzione dello stesso alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito Codice dei contratti).

– Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna da Ferrovie della Calabria con il verbale di consegna delle aree.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., di seguito denominata per brevità **FdC**, con sede legale in Catanzaro Via Milano n. 28, P.I. e C.F. 02355890795, per la propria parte in questo atto rappresentato dal Legale Rappresentante;

E

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento

temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio

ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in

_____, rep. _____/racc. _____ in data _____,

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via

_____, _____, codice fiscale

_____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa () _____ con sede in

_____, via _____, _____, codice

fiscale _____ e partita IVA

_____, cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del

regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 Oggetto

Oggetto del Contratto e dell'appalto è costituito dai lavori e relative forniture necessarie per le seguenti tratte interessate:

- Tratta 01 - Cosenza Centro - Pedace; Rinnovo tratti in galleria con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in c.a.p.v;
- Tratta 02 - Pedace - imb. I/CS Galleria Pietrafitta; Sostituzione coppie in legno con coppie monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 03 - Imbocco I/CZ Galleria di Pietrafitta - Rogliano; Rinnovo tratti in galleria e rettifili con rotaie tipo 36Uni e traverse monoblocco in c.a.p.v. e inserimento coppie monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 04 - Rogliano - Marzi; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 05 - Marzi - Scigliano; Sostituzione piastrini di scartamento in opera con piastrini di scartamento speciali su traverse biblocco e sostituzione coppie in legno con coppie monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 06 - Scigliano - Colosimi; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 traverse monoblocco in c.a.p.v.;

- Tratta 07 - Colosimi - Soveria M.Ili; Sostituzione piastrini di scartamento in opera con piastrini di scartamento speciali su traverse biblocco e sostituzione coppie in legno con coppie monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 08 - Soveria M.Ili - San Bernardo; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in c.a.p.v. ;
- Tratta 10 - km 70+700 - Serrastretta; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 11 - Serrastretta - km 81+600; Sostituzione coppie in legno con coppie monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 12 - km 81+600 - Gimigliano; Rinnovo con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in c.a.p.v.;
- Tratta 14 - Gagliano - Catanzaro Città - Rinnovo armamento con rotaie tipo 50E5 e traverse monoblocco in c.a.p.v..

Gli interventi sono da effettuarsi sull'intera linea ferroviaria Cosenza – Catanzaro.

Art. 3 1.Ammontare del contratto

L'importo complessivo contrattuale ammonta ad Euro _____,___ (_____ virgola _____), al netto di Euro 327.219,41 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, riveniente dalla sommatoria degli importi a base di gara al netto delle percentuali uniche di ribasso offerte sulle seguenti voci:

a) Esecuzione Lavori, ribasso del __/___% importo offerto Euro _____,___ (_____ virgola _____);

a) Forniture, ribasso del __/___% importo offerto Euro _____,___

(_____ virgola _____);

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono parte integrante del contratto gli elenchi dei prezzi unitari dei lavori e delle forniture del progetto esecutivo ai quali sono applicati i relativi ribassi contrattuali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____ (___), all'indirizzo Via _____, n. ____.

2. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere secondo quanto previsto all'art. 12 del CSA; gli stessi dovranno essere conclusi entro giorni _____ (_____), al netto del ribasso offerto, intendendosi giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna.

Art. 7 Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art. 17 del CSA.

Art. 8 Sospensioni e riprese dei lavori

1. Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate all'interno del CSA.

Art. 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto previsto nel CSA.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dai documenti allegati di gara per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.

Art. 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Eventuali variazioni derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti sono normate dal Codice dei Contratti.

Art. 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Su richiesta dall'Appaltatore è prevista l'erogazione di un'anticipazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lsg. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i. L'erogazione dell'anticipazione è

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente.

3. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell'appaltatore, i signori _____, nato a _____ (__) il

_____ e _____, nato a _____ (__) il _____,

autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto

corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

_____, acceso presso l'istituto di Credito

_____, di _____ (__), ovvero su altro conto

bancario o postale da comunicare alla Stazione appaltante,

unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad

operare sul conto, se diversi da quelli indicati, entro 7

giorni dall'accensione del conto stesso.

5. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in

acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal presente contratto, al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta

dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice

dei contratti, della predetta anticipazione e dell'importo

delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 5% (dieci

per cento) dell'importo contrattuale.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi

dell'articolo 5, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, per

gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativi

all'impresa o ai subappaltatori.

7. In deroga al comma 5:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del

carattere di definitività dei lavori medesimi.

10. In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati alla

presentazione alla Stazione Appaltante:

a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;

d) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 34 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

f) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 , n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del Codice dei Contratti.

Inoltre, In ogni caso se il pagamento è superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), esso è subordinato alla verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

11. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del

2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 2, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto;;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 14 Ritardo nei pagamenti

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni

intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 15 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto ai termini stabiliti, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4

(uno diviso quattro) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art. 15, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 15 Regolare esecuzione e collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere

e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;

resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti,

nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della

direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,

nell'esecuzione dei lavori o sulle forniture;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza

giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista all'interno della documentazione di gara.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione

recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R). In caso di risoluzione del contratto, FdC provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 24, salva comunque la facoltà di FdC medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti, saranno devolute al competente Foro di Catanzaro. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice dei contratti. Le parti convengono altresì di avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, della legge n. 120 del 2020 e s.m.i..

Art. 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stata effettuata la verifica tramite il

servizio Durc on line in data _____ protocollo n. _____.

Art. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei documenti di gara allegati.

Art. 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della comunicazione antimafia ai sensi all'art. 87 D.Lgs. 159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 21 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'appaltatore

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.

2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art.105 comma 13.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)

4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

6. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n.

2, del Codice dei contratti.

8. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia di _____, per l'importo di Euro _____, __ (_____ virgola _____).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo allegato al D.M. 10 aprile 2018, n. 31.

Art. 23 Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di Euro _____, __ (_____ virgola _____);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 24 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti dallo stesso, i documenti non

materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati progettuali.

Art. 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dai documenti di gara allegati.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 26 Recesso

1. FdC si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R).

Art. 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà FdC sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di FdC e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di FdC e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di FdC.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di FdC in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne FdC da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 31 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), FdC, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in

persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di trattamento da parte di FdC stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Art. 32 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Responsabile di contratto è l'ing. Alessandro Marcelli, come sopra generalizzato, al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato. L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il signor _____, come sopra generalizzato. Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.